



Punti chiave dell'accordo europeo sui Minerali dei conflitti

1. **Due diligence (dovuta diligenza) obbligatoria per gli importatori.** Le linee guida di due diligence dell'OCSE costituiscono il principio generale di base del regolamento: il riconoscimento degli schemi di due diligence presenti e futuri è, infatti, un elemento centrale della normativa. Il regolamento europeo sui minerali dei conflitti prevede l'obbligatorietà dei controlli di due diligence per gli importatori di metalli (stagno, tungsteno, tantalio e oro) e loro materiali grezzi, provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, le cui importazioni superino una specifica soglia annua. Esperti esterni saranno chiamati a fornire una lista indicativa delle aree ad alto rischio e delle zone colpite da conflitti, basata sulle informazioni esistenti negli altri schemi di due diligence e del mondo accademico. Ogni lista è da considerarsi di natura indicativa e non esaustiva.
2. **Nessun onere per le piccole imprese.** Le piccole imprese che importano questi minerali (ossia le imprese sotto la soglia di importazione, non saranno tenute a rispettare il sistema di due diligence, per non essere appesantite da oneri burocratici eccessivi. Metalli riciclati, giacenze europee e derivati sono esclusi dal regolamento.
3. **Obblighi di informazione per i grandi produttori e venditori europei.** Le grandi imprese europee che producono o vendono prodotti che contengono stagno, tantalio, tungsteno e oro – cioè quelle soggette alla legislazione UE sulla “rendicontazione non finanziaria” (superiori a 500 dipendenti) – saranno incoraggiate a riferire sulle proprie pratiche di approvvigionamento sulla base di una nuova serie di indicatori che saranno sviluppati dalla Commissione Europea. Attraverso questi indicatori, le imprese con più di 500 dipendenti, che sono tenute alla rendicontazione non finanziaria in conformità con la Direttiva 2014/95/UE, saranno incoraggiate a divulgare informazioni specifiche riguardanti i prodotti contenenti 3TG. Inoltre la Commissione realizzerà degli strumenti aggiuntivi per incrementare, sempre su base volontaria, la trasparenza e la visibilità delle pratiche di due diligence per la filiera dei minerali dei conflitti da parte di tutte le imprese a valle interessate.
4. **Monitoraggio e revisione dell'accordo.** La Commissione è tenuta a monitorare l'applicazione e l'efficacia del regolamento per poi preparare un report di revisione da discutere con il Parlamento europeo ed il Consiglio: ogni ulteriore proposta legislativa relativa ai minerali dei conflitti deve basarsi su queste consultazioni e sul riesame. La revisione deve valutare l'efficacia della nuova legge, sia in termini di impatto sul terreno che di adempimento da parte delle imprese, così come la necessità di introdurre ulteriori misure obbligatorie al fine di assicurare una sufficiente influenza del ruolo del mercato europeo nel processo di garanzia di responsabilità nella produzione e distribuzione dei minerali a livello mondiale.

Da sottolineare che nessun accordo informale, come quello sopra presentato, può considerarsi definitivo finché non ci sarà il voto ufficiale del Parlamento Europeo in autunno.